

Regolamento del fondo per la formazione professionale dell'associazione svizzera del freddo, ASF

del 13 marzo 2008

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di "fondo per la formazione professionale ASF" un fondo per la formazione professionale dell'associazione responsabile l'associazione svizzera del freddo ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale¹ (LFPr).

Art. 2 Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione continua a fini professionali del ramo del freddo.

Section 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che offrono prestazioni in materia di prodotti e servizi nella pianificazione, nell'installazione, nella manutenzione, nel commercio e nella fabbricazione del freddo industriale, del freddo commerciale, del freddo per la climatizzazione e dei refrigeratori come le pompe a calore, ecc.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende e parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che presentano rapporti di lavoro con:

- a. persone aventi un certificato riconosciuto di una formazione professionale di base di montatore/montatrice di impianti frigoriferi, progettista nella tecnica edile opzione refrigerazione;
- b. persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di capo montatore di impianti frigoriferi, tecnico o tecnica SSS;
- c. persone senza titolo di cui alle lettere a e b e persone con formazione empirica che forniscono prestazione di cui all'art.4.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del fondo.

¹ RS 412.10

Section 3: Prestazioni

Art. 7

¹ Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei provvedimenti seguenti:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale orientata alla professione. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione del sapere, garanzia della qualità e controlling; in particolare:
 1. la gestione di un servizio di coordinamento ai fini di garantire il lavori di base;
 2. l'aggiornamento permanente delle offerte della formazione continua;
 3. la gestione della commissione garante della qualità degli esami di professione per capo montatore/trice di impianti di refrigerazione;
 4. lo svolgimento degli esami di professione per capo montatore/trice di impianti di refrigerazione.
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame della formazione professionale superiore; in particolare:
 1. la revisione periodica delle ordinanze della formazione professionale di base;
 2. progetti per lo sviluppo del trasferimento di Know-how della tecnica del freddo nel quadro della formazione professionale superiore.
- c. svolgimento di corsi interaziendali e riduzione delle spese effettive per le aziende formatrici;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattici utilizzati nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua a fini professionali; in particolare:
 1. sviluppo dei mezzi didattici;
 2. realizzazione di supporti di formazione per formazione continua;
- e. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute dall'ASF, nonché vigilanza delle procedure, inclusa la garanzia della qualità; in particolare:
 1. mantenimento di una commissione per la formazione professionale;
 2. promozione della garanzia di qualità per il progetto «accompagnare le formatrici e i formatori nella ditta»;
- f. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua orientata alla professione; in particolare:
 1. sviluppo e pubblicazione di mezzi d'informazione relativi alle professioni;
 2. informazione professionale per SMS.
- g. partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali; in particolare:
 1. ai costi di preparazione dei campionati svizzeri,
 2. alle spese di partecipazione ,
 3. all'indennizzo degli esperti.

h. copertura delle spese sostenute dall'ASF per l'organizzazione la gestione e il controllo.

² Il comitato dell'Associazione svizzera del freddo può decidere altri contributi finanziari e provvedimenti conformi allo scopo di fondo.

Section 4: Finanziamento

Art. 8 Obbligo di contribuzione

¹ Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

² Le aziende individuali hanno l'obbligo di contribuzione .

Art. 9 Base per il calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi è rappresentata dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e la totalità delle persone di cui all'articolo 5 con le quali ha firmato un contratto di lavoro.

² Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare la dichiarazione, la Commissione del fondo procede a una stima secondo il proprio apprezzamento (art. 14).

Art. 10 Contributi

¹ I contributi hanno la seguente composizione:

- a. contributo per l'azienda o parte di azienda: CHF 200.-
- b. contributi pro capite di cui all'articolo 5: CHF 50.-

² Per le persone in formazione non è richiesta alcuna quota.

³ Le ditte individuali versano solo la quota per azienda.

⁴ Per i membri dell'ASF/ATF, questi contributi saranno fatturati nell'ambito della contribuzione presentate separatamente e giustificate.

⁵ Per persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità² (LPP).

⁶ I contributi devono essere versati ogni anno.

⁷ I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del primo gennaio 2009. La commissione del fondo verifica annualmente i contributi e li adegua eventualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 11 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'art. 60 cpv. 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale³ (OFPr).

² RS 831.40

³ Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr RS 412.101).

² Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione, deve inoltrare all'organo amministrativo del fondo una richiesta motivata.

Art. 12 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 Comitato

¹ Il comitato dell'associazione ASF è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

² Esso assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina dei membri della Commissione del fondo;
- b. determinazione di un organo amministrativo;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. attribuzione dei mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;
- e. decisione su ricorsi contro decisioni della Commissione del fondo.

Art. 14 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

² Delibera in materia di:

- a. subordinazione di un'azienda al fondo;
- b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
- c. esenzione di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;
- d. adattamento delle somme dei contributi secondo l'indice svizzero dei prezzi al consumo.

³ Approva il preventivo e sorveglia l'organo amministrativo.

Art. 15 Organo amministrativo

¹ L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

² È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 16 Consuntivo, revisione e contabilità

¹ L'organo amministrativo gestisce il fondo come conto con contabilità autonoma. IL capitale del fondo risulta separatamente dai conti annuali dell'ASF.

² Il consuntivo del fondo viene controllato, nell'ambito della revisione annuale del consuntivo dell'ASF, da un ufficio di revisione indipendente.

³ Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 17 Vigilanza sul fondo con conferimento del carattere obbligatorio generale

¹ Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, esso è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 18 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 13 marzo 2008 dall'assemblea generale in virtù dell'articolo 2 lettera c dello statuto del 17 marzo 1998 dell'Associazione svizzera del freddo.

Art. 19 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20 Scioglimento

¹ Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il comitato scioglie il fondo.

² Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.

³ Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.


Maur, 13 marzo 2008

Il presidente:



Marc Stampfler

Il segretario generale:



Daniel Sommer